

Corte dei Conti, Sezione II Centr. 16/10/2000 n. 303
legge 109/94 Articoli 27 - Codici 27.1

Il direttore dei lavori viene inserito nell'organizzazione amministrativa della stazione appaltante, della quale è abilitato ad esprimere la volontà all'esterno, con la conseguenza che sussiste giurisdizione contabile in riferimento ai danni che si assumono cagionati dal direttore dei lavori in pregiudizio dell'amministrazione appaltante. Deve essere ravvisato un carattere di antigiuridicità connotato altresì da colpa di rilevante gravità, nel comportamento del direttore dei lavori appaltati dal Comune che, sia pure al fine di superare contraddizioni ed inadeguatezze progettuali, disponga varianti di progetto senza previo consenso dell'amministrazione appaltante, omettendo altresì di contabilizzare le spese per i lavori aggiuntivi ed obbligando, in definitiva, l'amministrazione stessa per una spesa finale molto superiore all'iniziale prezzo di aggiudicazione.